

Appello 33-2005

La Giuria di Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), con Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli, e Eugenio Torre (componenti), con Adolfo Villani e Giuseppe Russo (supplenti) e con Marco Alberti, Fabio Donadono, (uditori), ha assunto la seguente decisione in ordine all'appello datato 23 novembre 2005 pervenuto alla segreteria FIV il 28 novembre 2005, prot. 14732, con il quale le barche "Capitani Coraggiosi", numero velico ITA 13410, Classe IMS, e "Spirit of Shardana", numero velico ITA 11417, Classe IMS, chiedono la riforma della decisione emessa il 13 novembre 2005 dal Comitato per le Proteste della manifestazione "Trofeo Bruno Magnano" relativamente alle proteste di ITA 14857 e ITA 15042 contro le barche appellanti. In occasione della regata "Trofeo Bruno Magnano" disputata a Siracusa il 13 novembre 2005, le barche ITA 13410 e ITA 11417 venivano protestate da altri concorrenti per aver navigato all'interno di un'area protetta con divieto di navigazione, identificata come "Area A" del Parco del Plemmirio.

A seguito della discussione delle proteste, raggruppate in un unico caso, le barche protestate venivano squalificate per aver infranto la regola 28.1 del Regolamento di Regata. Entrambe proponevano appello, con un atto unico, avverso la decisione del Comitato per le Proteste, asserendo che trovandosi il campo di regata e il percorso da compiere all'interno dell'area vietata alla navigazione, il Comitato Organizzatore doveva essere in possesso di deroga al divieto, come era avvenuto per una precedente manifestazione, e che comunque nel caso di deroga anche parziale, la notizia doveva essere riportata nelle Istruzioni di Regata e non lasciata ad un passaparola fra le barche iscritte (peraltro impedito dalle pessime condizioni meteo) ovvero ad eventuali comunicazioni radio del Comitato di Regata. Gli appellanti aggiungevano che tale modo di comunicare, non essendo riportato nelle Istruzioni di Regata, non permetteva che ai concorrenti fosse inflitta una penalizzazione, dovendo ravvisarsi in tale omissione una carenza organizzativa le cui conseguenze non dovevano ricadere sui concorrenti.

Gli appellanti sollevavano anche contestazioni di merito in relazione ad un briefing in relazione al mancato rispetto del punto 11 delle Istruzioni di Regata, concernente le comunicazioni radio.

Il Presidente del Comitato per le Proteste nelle sue deduzioni ha confermato la regolarità della procedura seguita per la discussione della protesta, che ha portato ad accertare che le due barche erano le uniche ad aver navigato all'interno dell'area vietata, e ha confermato che copia dell'autorizzazione Capitaneria di Porto per lo svolgimento della regata era stata affissa all'albo dei comunicati e che il Comitato Organizzatore nel consegnare le Istruzioni di Regata aveva dato verbalmente notizia della vigenza della limitazione alla navigazione così come prima della partenza il Comitato di Regata aveva ancora richiamato via radio tale limitazione.

Il Presidente del Comitato ha precisato ancora che, adottata e comunicata la decisione di squalifica, il Comitato iniziò a redigere la motivazione, che poi dovette interrompere poiché fu dato

inizio alla premiazione; che la redazione fu ripresa successivamente ed il testo definitivo della decisione fu scritto su altro modulo; e che per mero errore la Segreteria del Circolo organizzatore consegnò agli appellanti il modulo recante la motivazione incompleta.

La Giuria di Appello esaminata la documentazione e le osservazioni del Presidente del Comitato per le Proteste, che appaiono del tutto attendibili, rileva che, sebbene il Bando e le Istruzioni di Regata non contenessero alcun riferimento ad aree interdette alla navigazione né ad eventuali deroghe, non può negarsi che nella "Area A" del Parco del Plemmirio vige il divieto di navigazione.

Nella specie la regata consisteva in una navigazione costiera ed ogni concorrente aveva l'obbligo di rispettare comunque le leggi e le limitazioni vigenti in tema di navigazione nelle acque territoriali, in aggiunta alle regolamentazioni sportive, anche se non richiamate o riportate nei documenti ufficiali sportivi.

Quest'area marina protetta fu istituita con Decreto Ministeriale del 15 settembre 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.° 32 del 9 febbraio 2005 e regolamentata in via definitiva da un disciplinare emanato dall'ente di controllo dell'area stessa.

In conseguenza, chiunque si trovi a navigare in tale zona è tenuto a rispettare il divieto e le limitazioni, anche perché riportate sulle carte nautiche e sui portolani che descrivono la zona.

L'autorizzazione emanata nell'occasione dalla Capitaneria di Porto riguardava lo svolgimento della regata e comunque richiamava la localizzazione dell'area interdetta alla navigazione e le coordinate di posizione dei segnali che la delimitano, senza introdurre deroghe.

Inoltre la Giuria di Appello osserva che gli appellanti non disconoscono di aver compiuto il percorso di regata navigando nella zona interdetta.

Pertanto la decisione del Comitato per le Proteste di squalificare le barche ITA 13410 e ITA 11417 per aver attraversato la zona interdetta è da ritenersi corretta e l'appello deve essere rigettato.

Per questi motivi la Giuria di Appello rigetta l'appello proposto da ITA 13410 e da ITA 11417 perché infondato e conferma la decisione impugnata.

Così deciso in Bari il 7 luglio 2006

Il Presidente

Giuseppe Meo